

Se dopo di aver stabilito, e segnato un tale Contratto venisse sospeso per ordine Pubblico la partenza del Bastimento, s'intenderà annullato il Contratto medesimo, senza che le Parti possano perciò vicendevolmente molestarsi.

Se poi la sospensione prima della partenza procedesse per volontà, o per mancanza di una parte de' Contraenti; in questo caso (quando non potessero fra di loro convenire) l'affare sarà rimesso in Arbitri, eletti dalle Parti, con il terzo in caso di discordia, onde sia deciso per quanto fosse creduto di giustizia sopra i danni, che le Parti medesime potessero professare.

Se poi la sospensione succedesse nel corso del Viaggio per vicende di Mare, o per fatto di Principe, non potrà perciò alcuno degli Equipaggi, che fosse accordato alla Parte, pretendere dagli altri Compagni risarcimento, attrovandosi tutti indistintamente alla medesima condizione.

Se qualche Individuo degli Equipaggi accordati alla Parte venisse a morte nel tempo del Viaggio, gli Eredi di quel-